

Il Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati

dott. Bruno Perla - Presidente

dott.ssa Sonia Porreca - Giudice Relatore

dott.ssa Carmen Giraldi - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2020
promossa da

YY (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'Avvocato ...del Foro di Bologna
- parte attrice -

contro

XX (c.f. omissis)

- parte convenuta contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna

oggetto: "Divorzio contenzioso - Scioglimento del matrimonio"

CONCLUSIONI

della parte costituita: come in verbale di udienza in data 26.1.2023.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.12.2020 YY chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con XX il (omissis).(omissis).2006 a Bologna (BO), unione dalla quale non erano nati figli.

Nello specifico, il ricorrente poneva a fondamento della domandaolutiva la circostanza della mancata consumazione dell'unione nuziale, narrando che essa non aveva avuto luogo in considerazione del fatto che la XX era partita alla volta del Canada nelle ore immediatamente successive alla cerimonia e che la relazione, fattasi da quel momento solo telefonica, si era andata via via affievolendo fino a cessare del tutto quando, dopo qualche mese, la coniuge era repentinamente scomparsa senza più dare notizie di sé.

Rappresentando la vanità dei molteplici sforzi profusi nel corso degli anni nella speranza di riuscire a rintracciare la moglie, il YY insisteva dunque per l'accoglimento del ricorso.

§

All'udienza presidenziale dell'1.6.2021, presente solo la parte ricorrente, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata comparizione della resistente, e ritenuto di non dover assumere provvedimenti necessari e urgenti, difettandone i presupposti, nominava il Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio.

Il Pubblico Ministero, ritualmente notiziato del procedimento mediante trasmissione telematica degli atti, con atto dell'8.7.2021, interveniva senza nulla opporre.

§

All'introduzione della fase di merito, il Giudice Istruttore, rilevata l'erroneità della notifica, effettuata ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c. nonostante la notorietà del luogo di nascita della convenuta, assegnava nuovo termine sino al 31.1.2022 per esperire il tentativo di notifica nel senso indicato, autorizzando, in subordine, la rinnovazione della stessa ex art. 143, comma 2, c.p.c.; lo stesso rinviava per i medesimi incumbenti all'udienza del 24.3.2022.

In tale sede, verificata la regolarità della notifica e dichiarata dunque la contumacia della convenuta, il Giudice Istruttore concedeva il termine richiesto per il deposito delle memorie ex art. 183, co.6. c.p.c., disponendo rinvio per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 7.7.2022.

Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 26.1.2023 il difensore precisava le conclusioni nei termini di cui all'atto introduttivo, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.; la causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, poi assunta nel corso della camera di consiglio celebratasi l'8.2.2023.

§

In via preliminare, occorre dare atto della dichiarata contumacia della convenuta, come da verbale di udienza del 24.3.2022.

Ciò posto, nel merito, la domanda volta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio, unica formulata da parte ricorrente, è infondata e va dunque respinta.

L'attore ha dedotto a motivo di accoglimento della pretesa per cui è causa il difetto di consumazione del coniugio, così come previsto all'art. 3, lett. f), lg. 898/1970, sul presupposto che essa non si sarebbe verificata in ragione dell'esiguo lasso di tempo intercorso tra il momento della celebrazione delle nozze e quello della partenza della resistente per il Canada, ovverosia l'ultima occasione in cui i coniugi si sarebbero visti.

Di tali eventi, tuttavia, l'attore non ha mai offerto il ben che minimo principio di prova lungo tutto il corso del giudizio. Presentati come veri poiché affermati, e reputati intrinsecamente idonei a suffragare la causa di scioglimento invocata in quanto tali — il che costituisce all'evidenza una petizione di principio, posto che sostenere la non consumazione per il solo fatto che l'asserito imbarco della XX per il paese nordamericano sarebbe avvenuto a distanza di poche ore dalla ufficiatura del rito nuziale rappresenta niente più che un'ipotesi da verificare e non certo una tesi ontologicamente dimostrata —, i fatti esposti non hanno mai superato lo stato della pura e semplice allegazione: narrati in ricorso nella più totale assenza di produzioni documentali a sostegno e richiamati integralmente in memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. prive di rilevanti elementi di novità nonché di qualsivoglia richiesta istruttoria capace di avvalorarli, essi sono infatti rimasti completamente indimostrati.

Sostanziatasi nella mera, apodittica proposizione e riproposizione di fatti che, oltre che di complesso vaglio in quanto risalenti all'ormai lontano 2006, appaiono peraltro ex se connotati da un limitato grado di verosimiglianza, la domanda in esame è dunque da ritenere insuscettibile di accoglimento. Considerata la natura necessaria del giudizio e valutata l'attività istruttoria, de facto non espletata, nulla si dispone sulle spese, che rimangono quindi a carico della parte attrice che le ha anticipate.

P.Q.M

Il Tribunale, come sopra composto, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

- 1) RIGETTA la domanda del ricorrente per le ragioni di cui in motivazione;
- 2) NULLA SULLE SPESE.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 8 febbraio 2023.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca

IL PRESIDENTE

dott. Bruno Perla